DR. DAVIDE LE VOCI
NOTAIO
10123 TORINO - Via G. Giolitti, 15
Tel. 011.0371940 - info@notaiolevoci.it

Repertorio N. 3516 Raccolta N. 2703

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'"ASSOCIAZIONE ACCOGLIENZA INFANZIA N.S. DI FATIMA ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di ottobre, alle ore nove.

In Torino, nel mio studio di Via Giovanni Giolitti numero 15, innanzi a me Dottor Davide Le Voci, Notaio in Torino, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, è comparso il Reverendo Padre:

Registrato a Torino 2 il 29/10/2020 al n. 42596 serie 1T con Euro 200,00

- DANIELE Francesco, nato a Mondovì (CN) il giorno 15 agosto 1950, domiciliato per la carica presso la sede della infra citata associazione, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, agendo in qualità di Presidente dell'"ASSOCIAZIONE ACCOGLIENZA INFANZIA N.S. DI FATIMA ONLUS", con sede in Ceva (CN), regione Pratolungo 9, codice fiscale 93026720040, e costituita con atto a rogito Dottor Giovanni Maccagno, Notaio in Mondovì, in data tredici settembre millenovecentonovantacinque, repertorio numero 50137/13294, registrato a Mondovì il giorno 20 settembre 1995 al numero 1825, e iscritta all'Anagrafe delle ONLUS in data 6 maggio 2003, mi chiede di redigere in forma pubblica il verbale dell'Assemblea della predetta Associazione, convocata, a norma del vigente Statuto, in questi luogo, ora e giorno per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Modifica e approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione per adeguamento alla normativa prevista nel Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117 (Codice del Terzo Settore).

2) Delega al Presidente dell'Associazione, una volta divenuto operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di richiedere al Notaio la verifica della sussistenza del patrimonio minimo e delle condizioni previste dalla Legge al fine della presentazione della domanda di iscrizione nel predetto registro.

Aderendo io Notaio alla richiesta fattami do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma del vigente Statuto, il Reverendo Padre DANIELE Francesco, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione, il quale, dopo aver constatato e dato atto che sono presenti gli associati nelle persone dello stesso comparente e della signora RAVIOLA Daniela, nata a Mondovì (CN) il 2 luglio 1970, intervenuta per sé e in nome e per conto della signora PERNET Ivette Maria, nata ad Arnad (AO) il 9 aprile 1948, giusta delega rilasciata in data 26 ottobre 2020, dichiara la presente assemblea straordinaria validamente costituita in forma totalitaria e idonea dunque a discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno sopra riportato, che tutti i presenti dichiarano di ben conoscere e pienamente accettare, rimossa ogni eccezione

o riserva.
Prima di passare a trattare i punti posti all'ordine del giorno il Presidente informa gli intervenuti di quanto segue:
- che l'eventuale approvazione del nuovo Statuto non comporterà l'immediata sostituzione delle vecchie regole statutarie, in quanto le nuove entreranno in vigore soltanto una volta verificatesi le condizioni previste nell'articolo 104, seconda comma, del Decreto Legislativo 117/2017, ovvero una volta che sarà reso operativo il nuovo Registro Generale Nazionale del Terzo Settore e che la Commissione Europea abbia autorizzato alcune delle disposizione fiscali previste nel predetto Decreto. Soltanto a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sarà verificata la seconda delle predette condizioni, l'Associazione sarà retta dal nuovo Statuto. Fino a tale momento l'Associazione continuerà a operare come ONLUS e in conformità al dettato normativo di cui al Decreto Legislativo 460/1997;
- che, comunque, l'operatività del nuovo Statuto e così della normativa prevista dal Decreto Legislativo 117/2017 sono condizionate alla presentazione della domanda di iscrizione, nei termini stabiliti dalla Legge, nel nuovo Registro Generale Nazionale del Terzo Settore entro tre mesi dal giorno primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sarà verificata la seconda delle condizioni sopra esposte, ovvero che la Commissione Europea abbia autorizzato alcune delle disposizione fiscali previste nel Decreto Legislativo 117/2017.
Comunicato preliminarmente quanto sopra, il Presidente passa a trattare il primo punto posto all'ordine del giorno esponendo all'Assemblea la necessità di procedere all'adozione di un nuovo Statuto che, pur lasciando inalterate la sede e la durata dell'Associazione, sia conforme al dettato normativo del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117, denominato anche Testo Unico del Terzo Settore.
In particolare il Presidente rende noto ai presenti che l'adeguamento si rende necessario al fine di consentire all'Associazione di mantenere lo *status* giuridico e di favore fiscale fino a oggi detenuto attraverso l'iscrizione della stessa nell'istituendo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che sostituirà l'odierna anagrafe delle ONLUS.
Il Presidente passa dunque all'esposizione dettagliata delle modifiche statutarie proposte, illustrando in particolare all'Assemblea che esse concernono:
- il passaggio obbligatorio della denominazione da "ASSOCIAZIONE ACCOGLIENZA INFANZIA N.S. DI FATIMA ONLUS", ad "ASSOCIAZIONE ACCOGLIENZA INFANZIA N.S. DI FATIMA ODV";
- l'adeguamento obbligatorio dell'oggetto sociale ai requisiti richiesti dal Decreto Legislativo 117/2017, con la precipua previsione dello svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidari-

stiche e di utilità sociale prevalentemente in favore di terzi e aventi a oggetto interventi e servizi sociali a'sensi dell'articolo 1, commi 1 *et* 2, della Legge 8 novembre 2000, numero 328 e successive modificazioni, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e di cui alla Legge 22 giugno 2016, numero 112 e successive modificazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati; la possibilità di poter esercitare anche attività secondarie e strumentali per il perseguimento dei propri scopi;
- la previsione che sia il Consiglio Direttivo a decidere in merito alle domande di ammissione di nuovi associati, indicando anche i doveri e gli obblighi nascenti in capo all'associato, oltre alle modalità con le quali esercitare il recesso o i casi in cui può essere disposta l'esclusione;
- la previsione obbligatoria che ogni associato possa esaminare i libri sociali;
- l'adeguamento delle disposizioni relative ai volontari;
- l'adeguamento obbligatorio delle competenze dell'Assemblea con introduzione di nuove regole circa la sua convocazione e il suo svolgimento, le maggioranze richieste per la validità delle deliberazioni, l'esercizio del diritto di voto e di rappresentanza degli associati;
- l'introduzione obbligatoria di nuovi organi sociali quali il Consiglio Direttivo e, nei casi previsti dal Decreto Legislativo 117/2017 o nei casi ritenuti opportuni, dell'Organo di Controllo, con indicazione delle composizioni, funzioni e modalità di funzionamento;
- la durata triennale della carica di Presidente dell'Associazione con possibilità di demandare ad altri determinati atti in caso di impossibilità temporanea ad agire personalmente;
- l'introduzione obbligatoria della previsione di un patrimonio dell'Associazione utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria, composto di un Fondo di Dotazione e di un Fondo di Gestione, con espresso divieto di distribuzione di qualsivoglia utile e avanzo di gestione;
- la previsione obbligatoria della devoluzione del patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore individuati dal Consiglio Direttivo in caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione;
- la previsione obbligatoria della redazione annuale del bilancio di esercizio da parte del Consiglio Direttivo o, nei casi previsti dalla Legge, del rendiconto finanziario per cassa, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Presidente fa constare agli intervenuti che vi sono inoltre ulteriori modifiche, le quali non hanno carattere sostanziale, ma rispondono semplicemente a una esigenza di chiarezza espositiva e dà quindi lettura del nuovo testo dello Statuto articolo per articolo, comprendente numero sedici articoli numerati da "I" a "XVI".

L'Assemblea dei Soci, udita la relazione del Presidente e la lettura di ogni singolo articolo, dopo articolata discussione, procede alla votazione.
Il Presidente accerta quindi i risultati e dà atto che, dall'esito dell'accertamento, l'Assemblea per alzata di mano con il voto unanime di tutti i presenti, formanti la totalità degli associati, ha deliberato:
- di approvare, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo testo di Statuto dell'Associazione, che io Notaio allego ad integrare il presente verbale sotto la lettera **"A"**, previa lettura e sottoscrizione del comparente e di me medesimo.
Il Presidente passa a trattare il secondo punto all'ordine del giorno esponendo all'Assemblea la necessità di delegare fin d'ora al Presidente dell'Associazione la facoltà di richiedere al Notaio la verifica della sussistenza del patrimonio minimo e delle condizioni di Legge al fine della presentazione della domanda di iscrizione dell'Associazione nel nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a'sensi dell'articolo 22 del Decreto Legislativo 117/2017. Il Presidente ribadisce quanto già esposto in precedenza, ovvero la necessità che ciò sia effettuato entro e non oltre il termine di tre mesi decorrente dal giorno primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la Commissione Europea avrà autorizzato alcune delle disposizione fiscali previste nel Decreto Legislativo 117/2017.
L'Assemblea dei Soci, udita la relazione del Presidente, dopo articolata discussione, procede alla votazione.
Il Presidente accerta quindi i risultati e dà atto che, dall'esito dell'accertamento, l'Assemblea per alzata di mano con il voto unanime di tutti i presenti, formanti la totalità degli associati, ha deliberato:
- di delegare il Presidente dell'Associazione a richiedere al Notaio la verifica della sussistenza del patrimonio minimo e delle condizioni di legge al fine della presentazione della domanda di iscrizione dell'Associazione nel nuovo Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, Sezione Organizzazioni di Volontariato, a'sensi del disposto di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo 117/2017.
Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari in seduta straordinaria essendo le ore undici.
Le spese del presente atto e accessorie sono poste a carico dell'Associazione.
Il comparente, reso edotto da me Notaio che, a'sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196 e del Regolamento dell'Unione Europea 679/2016, i dati contenuti nel presente atto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati perso-

nali.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente Verbale, dattiloscritto in conformità di legge da persona di mia fiducia e in parte da me manoscritto su nove pagine di tre fogli e ne ho dato lettura al richiedente che, da me Notaio interpellato, lo dichiara conforme a verità, meco sottoscrivendolo a conferma, essendo le ore undici e minuti trenta.
IN ORIGINALE FIRMATO:
DANIELE Francesco
Davide LE VOCI - Notaio

Allegato "A/2703"

STATUTO

I
DENOMINAZIONE

È costituita una associazione denominata "ASSOCIAZIONE ACCOGLIENZA INFANZIA N.S. DI FATIMA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", anche in forma abbreviata "ASSOCIAZIONE ACCOGLIENZA INFANZIA N.S. DI FATIMA ODV".

II
SEDE

L'associazione ha sede in Ceva, Regione Pratolungo 9.

III
DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

IV
SCOPO E ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi aventi a oggetto interventi e servizi sociali a'sensi dell'articolo 1, commi 1 *et* 2, della Legge 8 novembre 2000, numero 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e della Legge 22 giugno 2016, numero 112, e successive modificazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'associazione persegue le proprie finalità in particolare offrendo un ambiente familiare ed educativo accogliendo bambini e fanciulli che per le difficoltà presenti nel loro ambiente famigliare e sociale siano allontanati da questi dai rispettivi servizi sociali. All'uopo l'associazione opera in stretta collaborazione con i servizi sociali interessati e le loro strutture.

L'associazione si propone di essere un aiuto al minore, alla famiglia, ai sevizi sociali e all'ambiente di origine, per creare la possibilità di una soluzione dell'emergenza (rientro del minore nella famiglia di origine, inserimento in altro nucleo famigliare).

L'associazione si indirizza in modo specifico alla prima infanzia, cioè ai bambini e fanciulli, di entrambi i sessi, da zero a dodici anni circa, non portatori di handicap gravi. Una volta accolto, il minore viene seguito fino a quando permane la necessità, al limite fino alla maggior età.

L'associazione considera la vita comunitaria come il più importante mezzo educativo e autoformativo dei singoli e delle comunità. Tale vita si concretizza:

- nel dialogo aperto e sincero;
- nella condivisione della mensa;
- nella crescita spirituale;
- nella formazione culturale (essendo questi minori partico-

larmente carenti nella preparazione scolastica, l'associazione si propone un attivo impegno per permettere il recupero in quest'ambito e per raggiungere una adeguata responsabilizzazione del soggetto di fronte agli impegni della vita);
- nel gioco e nel divertimento;
- nel lavoro e nelle attività manuali.
Per realizzare un ambiente realmente famigliare e formativo, gli associati si impegnano ad assicurare continuativamente la loro presenza al fianco dei minori.
L'associazione, a'sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117, può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con appositi decreti ministeriali, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.
L'associazione, quindi, al fine del perseguimento dei propri scopi potrà:
- intraprendere tutte le iniziative ritenute idonee, necessarie e legittime e non in contrasto con la legislazione vigente e comunque sempre rispettando le regole previste dal buon senso e dalla correttezza;
- collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, locale, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni con i quali ritenga utile avere collegamenti;
- promuovere e organizzare attività e manifestazioni a carattere sportivo e/o ricreativo per l'animazione del tempo libero anche in collaborazione con enti pubblici e altre associazioni;
- promuovere ed esercitare attività atte al raggiungimento dei fini sociali;
- compiere tutte le operazioni necessarie all'andamento della normale attività di gestione quali apertura di conti correnti bancari, stipula di contratti e ogni altro genere di operazioni o attività non in contrasto con le sue finalità sociali;
- compiere ogni operazione commerciale, finanziaria, mobiliare e immobiliare che fosse ritenuta necessaria al raggiungimento del suo scopo.
L'Assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale o del rendiconto.
L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e

contributi di natura non corrispettiva. Tale attività può anche essere esercita in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principî di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alla normativa vigente.

V

ASSOCIATI

Sono associati i fondatori dell'Associazione e tutti coloro che, riconoscendo in se stessi la vocazione specifica dell'Associazione e intendendo di volerla vivere secondo quanto emergente dal presente Statuto e dalle deliberazioni degli Organi Sociali, chiedono espressamente di essere ammessi in qualità di associati mediante domanda scritta da presentare al Consiglio Direttivo, portante:
- il prenome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo di residenza, la cittadinanza, i recapiti telefonici e telematici al fine di ricevere le comunicazioni sociali;
- la dichiarazione di impegno a contribuire attivamente agli scopi associativi, vivendo la vocazione specifica dell'Associazione e in conformità al presente Statuto.
La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Consiglio Direttivo nel registro degli associati.
Il Consiglio Direttivo può rigettare entro sessanta giorni con deliberazione motivata la domanda di ammissione, comunicando la decisione all'interessato. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto della domanda, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.
Gli associati sono tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.
Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti su richiesta e a spese dell'interessato.
La qualifica di associato è a tempo indeterminato e si perde nei soli casi di decesso, recesso o esclusione. I diritti de-

rivanti dalla qualifica di associato non sono trasferibili a nessuno titolo e non sono collegati alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
L'associato può recedere in ogni tempo dell'Associazione dandone comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata A/R o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. Il recesso non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso.
L'associato può essere escluso dall'Associazione con deliberazione motivata dell'Assemblea nei seguenti casi:
- comportamenti che arrechino pregiudizio al perseguimento dello scopo ovvero al patrimonio dell'associazione;
- svolgimento di attività incompatibili con le finalità dell'associazione;
- inosservanza delle obbligazioni proprie di ciascun associato;
- inosservanza dello Statuto o delle delibere degli Organi Sociali.
Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.
Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione il soggetto può essere riammesso previa domanda dell'interessato.

VI
VOLONTARI

L'Associazione si avvale nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari associati.
Sono volontari tutti coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
In particolare l'Associazione si avvale dell'opera di volontari quali:
- addetti alla cucina;
- cooperatori per attività manuali e servizi varî della Associazione;
- soggetti aventi un adeguato livello culturale per lo svolgimento degli impegni scolastici e per la formazione in genere.
Se l'Associazione si avvale di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
I volontari che svolgono la propria attività in modo non occa-

sionale devono essere iscritti in apposito registro tenuto dall'Associazione e non hanno diritto ad alcuna retribuzione; possono solo essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ma sempre entro limiti massimi prestabiliti dall'Associazione.

VII

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea degli associati;
b) l'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l'Organo di Controllo.

VIII

LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri:
- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato.

I libri sociali sono tenuti dall'organo a cui si riferiscono e in essi sono trascritti i verbali delle riunioni, inclusi quelli redatti per atto pubblico.

IX

ASSEMBLEA

a) FUNZIONI

L'Assemblea degli associati:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti a essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

b) CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata in via ordinaria dall'Organo Amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo

delle cariche venute a scadere.
L'Assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.
L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato a ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato e risultante nel libro degli associati.
c) DIRITTO DI VOTO
Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota associativa. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.
Ciascun associato esprime un solo voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo tre deleghe, ovvero cinque nel caso in cui l'Associazione abbia non meno di cinquecento associati.
Il voto si esercita in modo palese.
d) SVOLGIMENTO
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dell'Associato indicato dall'Assemblea stessa. La verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata a un segretario nominato del Presidente dell'Assemblea, ovvero al Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.
Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato. Il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, a persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
L'Assemblea si volge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.
Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea posso-

no svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente e il segretario.
e) MAGGIORANZE
L'Assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.
Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

X
CONSIGLIO DIRETTIVO

a) FUNZIONI
Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione e amministrazione dell'Associazione ed è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Spetta Consiglio Direttivo:
- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'Assemblea degli associati;
- provvedere all'ammissione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili e immobili, accettare e/o rinunciare a eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con al-

tre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive a evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Rete fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;
- conferire mandati e incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'Assemblea o di competenza di altri organi.
Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.
b) COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo è formato da tre componenti scelti tra le persone fisiche associate. Essi durano in carica tre esercizi, cioè fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.
Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario Generale e un Tesoriere.
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.
La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese effetivamente sostenute e documentate per lo svolgimento dell'incarico.
c) FUNZIONAMENTO
Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione del Presidente da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, comunicato tramite strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.
La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno sette giorni prima della riunione. Nei casi di in-

differibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno quarantotto ore.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo, laddove istituito.
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'Organo di Controllo, ove istituito, siano stati informati e non si siano opposti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. In assenza di entrambi la riunione è presieduta dal consigliere più anziano.
Il Consiglio Direttivo delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
- che sia consentito al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
d) DOVERI DELL'UFFICIO
I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.
Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.
I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi. Verificandosi tale caso sono tenuti a informarne il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.
I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi a'sensi del disposto di cui agli articoli 2392, 2393, 2393 *bis*, 2394, 2395 *et* 2409 del Codice Civile.
Si applica in ogni caso il disposto di cui all'articolo 2475 *ter* del Codice Civile.

XI
PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Egli è eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, il Presidente può delegare a terzi le proprie attribuzioni mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

XII
ORGANO DI CONTROLLO

a) FUNZIONI

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principî di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida predisposte secondo la normativa vigente.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

I componenti l'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'associazione o su determinati affari.

b) COMPOSIZIONE

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2399 del Codice Civile.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Ai componenti dell'Organo di Controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma,

del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

XIII
REVISONE LEGALE DEI CONTI

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.
La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo. In tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

XIV
PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili e immobili di proprietà dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, da rendite patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di raccolta fondi, da donazioni, eredità e lasciti generali, da eccedenze di bilancio e da attività secondarie e strumentali di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117.
Pe l'attività di interesse generale prestata l'Associazione di volontariato può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Il patrimonio dell'Associazione si compone di:
- un Fondo di Dotazione, che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione e strumentale al conseguimento e al mantenimento della personalità giuridica.
Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.
Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza e qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, laddove istituito, devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica;
- un Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'organismo competente a'sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore o ad altre Organizzazioni di Volontariato riconosciute individuati con delibera del Consiglio Direttivo.

XV
BILANCIO

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il giorno trentuno dicembre di ogni anno.
Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. In detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore, se istituiti.
Nei casi previsti dalla Legge il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
Il consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.
Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.
Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche sul sito internet dell'Associazione o sul sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

XVI
RIMANDO NORMATIVO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, numero 117 e alle disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

Copia conforme all'originale sottoscritto a norma di legge composta di diciassette pagine rilasciata da me Dr. Davide LE VOCI Notaio in Torino.
Torino, li trenta marzo duemilaventisei.